

Il Merito

Misure cautelari

La decisione

Misure cautelari - Condizioni di applicabilità - Custodia cautelare in carcere - Arresti domiciliari - Braccialetto elettronico - Indisponibilità materiale (C.p.p., artt. 272, 273, 275-bis).

La detenzione domiciliare con l'uso di strumenti di controllo in remoto non costituisce una mera modalità di attuazione dei semplici arresti domiciliari, bensì una fattispecie autonoma in presenza di un'incapacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, per cui, in mancanza della strumentazione idonea, è necessario disporre il mantenimento, nei confronti dell'imputato, della misura della custodia cautelare in carcere, in attesa della materiale esecuzione della misura degli arresti domiciliari con controllo a distanza.

TRIBUNALE DI SIENA, SEZIONE PENALE, 17 settembre 2015 - GARRAPA, Presidente - INNOCENTE, Estensore - P.M. (diff.) - E.G., ricorrente.

Il commento

**Il braccialetto elettronico: uno strumento inespresso.
Quando la tecnologia è al servizio dell'uomo,
ma la copertura finanziaria non è al servizio della tecnologia**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La vicenda. - 3. La posizione della giurisprudenza di legittimità. - 4. Ulteriori recenti episodi correlati. - 5. Approfondimento in chiave tecnica: genesi, definizione, finalità e gestione del controllo elettronico. - 6. Focus: l'attuazione del controllo elettronico in Italia. - 7. Conclusioni.

1. La recente ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Siena è un valido spunto per affrontare un tema caldo ed attuale: il braccialetto elettronico e la sua problematica applicazione, ossia come lo sviluppo tecnologico, in carenza di solide basi su cui operare, generi più problemi di quanti potrebbe risolverne.

2. Nello specifico, la nostra analisi nasce dalla pronuncia della Sezione Penale del Tribunale di Siena dello scorso 17 settembre 2015, in merito all'istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere attualmente in essere nei confronti dell'imputato, atteso che la materiale indisponibilità dei braccialetti elettronici ha lasciato ineseguita la misura degli arresti

domiciliari allo stesso applicata dal Tribunale del Riesame, sì da renderne consequenziale la prosecuzione della detenzione carceraria.

In altri termini, la questione sottoposta al vaglio dei giudici ha ad oggetto la doverosità o meno della sostituzione della misura carceraria con quella intramuraria “semplice”, in caso di indisponibilità di strumenti di controllo.

Il Collegio, dunque, si pronuncia a favore del mantenimento della custodia carceraria in attesa della disponibilità del braccialetto elettronico, e, nelle proprie motivazioni, citando e contrapponendo diversi arresti giurisprudenziali¹, sia di merito che di legittimità, sostiene che tale soluzione non sia solo la più condivisibile, ma anche l'unica realmente sostenibile, considerato che la soluzione alternativa, invocata dalla Difesa, costringendo il giudicante all'applicazione degli arresti domiciliari “semplici”, non costituisce valida garanzia delle esigenze cautelari sottese alla misura cautelare stessa, così esponendo i consociati ad un rischio molto grave, rappresentato dal desunto concreto pericolo, ex art. 274, lett. c), c.p.p., che l'imputato possa commettere nuovi gravi delitti. Peraltro, gli stessi arresti domiciliari “semplici”, pur costituendo una misura cautelare caratterizzata da modalità di controllo meno gravose di quella carceraria, sottopongono comunque il soggetto ad una privazione rilevante della libertà personale, la quale è da ritenersi legittima e giustificata, e non inutile e comprimente, solo qualora, tramite essa, si riescano a garantire le esigenze cautelari, e dunque anche una neutralizzazione dei rischi descritti dal su menzionato art. 274 c.p.p.

3. A pochi giorni da tale pronuncia, tuttavia, la Cassazione² si è pronunciata in senso sostanzialmente opposto, rinforzando il netto *revirement* rispetto agli orientamenti precedenti già compiuto lo scorso agosto³. La Suprema Corte sostiene infatti l'impossibilità di subordinare la concessione dei domiciliari alla disponibilità del braccialetto elettronico, in considerazione della circostanza che, se il giudice decidesse di adottare la misura del braccialetto elettronico, indubbiamente meno afflittiva, per testare la capacità dell'imputato di autolimitarsi con l'impegno dell'installazione del dispositivo, ne deriverebbe che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dal carcere, a prescindere dal braccialetto, di cui, pertanto, potrebbe farsi a meno. In altre parole, in caso di indisponibilità del braccialetto elettronico, gli

¹ V., in senso favorevole, Trib. Ravenna, G.i.p., (ord.) 1 settembre 2015, nonché Cass., Sez. II, 29 ottobre 2003, n. 47413, Bianchi, in *Mass Uff.*, n. 227582, e Id., Sez. V, 19 giugno 2012, Botton, *ivi*, n. 253716, e, in senso contrario, da ultimo, Id., Sez. II, 23 settembre 2014, Di Francesco e Favitta, n. 50400, *ivi*, n. 261439.

² Cass., Sez. I, 30 settembre 2015, Quici, in *Il Sole 24 Ore*, 2 ottobre 2015.

³ Cass., Sez. IV, 25 agosto 2015, Albergo, in www.dirittoegiustizia.it.

arresti domiciliari devono essere applicati comunque, controllando la persona interessata con gli strumenti tradizionali, atteso che il dispositivo in parola costituisce una mera procedura di controllo da parte della polizia giudiziaria - finalizzata al giudizio in concreto sull'effettiva capacità dell'imputato di auto-limitare la propria capacità personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e osservandone i relativi obblighi -, e non una prescrizione che inasprisce la misura, sicchè la sua mancanza rappresenta esclusivamente una difficoltà di natura tecnica e/o amministrativa per l'esecuzione della misura stessa, ma non un presupposto per la sua disapplicazione.

La Corte, dunque, sostiene che non possa affatto ritenersi legittima l'applicazione degli arresti domiciliari subordinata alla circostanza che l'Amministrazione si trovi nella materiale disponibilità di applicare un funzionante braccialetto elettronico, perché ciò finirebbe irrimediabilmente per incidere in modo arbitrario sullo *status libertatis* dell'imputato, in un momento peraltro in cui il giudice ha già appurato la possibilità di disporre misure cautelari non coercitive. Appare infatti assurdo dover giustificare il protrarsi della permanenza nell'istituto penitenziario con la necessità di attendere la risoluzione di problemi attinenti all'inefficienza del sistema giustizia.

Insomma, per la più recente giurisprudenza di legittimità, il paletto fissato per l'imputato che deve restare in carcere fino all'avvenuta positiva verifica delle condizioni per l'installazione del braccialetto elettronico - così come sostenuto anche dal Tribunale di Siena qui in esame -, e cioè finché l'amministrazione della giustizia non si trova in condizione di applicare un dispositivo funzionante, senza alcuna possibilità di sindacare i tempi di un tale approntamento, è un'anomalia che va rimossa.

D'altro canto, in linea con la lettura della Cassazione appare anche il mancato inserimento, nella l. 11 agosto 2014, n. 117, della disposizione contenuta nel d.l. 26 giugno 2014, n. 92, la quale consentiva al direttore del carcere di differire il passaggio agli arresti domiciliari del detenuto proprio per indisponibilità del braccialetto.

4. La questione in questa sede affrontata non è però nuova alla cronaca, ma costituisce, anzi, un problema fortemente avvertito nel settore giudiziario, come denunciato recentemente dalla Camera Penale del Foro di Santa Maria Capua Vetere, in una conferenza stampa dai toni molto accesi, organizzata di concerto con l'Ordine degli Avvocati.

Sono infatti decine i detenuti nel carcere della su citata cittadina, così come centinaia nel resto d'Italia, costretti a restare in carcere, pur essendo stati ammessi al beneficio dei domiciliari, a causa della mancanza dei braccialetti

elettronici, la cui disponibilità è di appena duemila dispositivi nell'intero territorio statale. Difatti, dal giugno 2014 l'iter per l'acquisto degli stessi si è interrotto a causa della mancanza di fondi del Ministero di Grazia e Giustizia per la stipula di un nuovo contratto con la Telecom, che per circa 15 anni ha fornito gli apparecchi in regime di monopolio.

Una circolare dello stesso Ministero ha peraltro complicato la situazione, prevedendo che la ricerca del braccialetto avvenga su base nazionale, e non più su base regionale.

Situazione, questa, ancor più sconcertante se si tiene conto della circostanza che per i suddetti duemila braccialetti sono stati spesi circa 81 milioni di euro, cifra spropositata laddove paragonata al costo degli stessi braccialetti in territorio estero: in Germania un braccialetto costa 7 euro al giorno, negli Usa 5, mentre in Italia ben 115. A tale importo devono per giunta aggiungersi le risorse utilizzate per i detenuti che, pur potendo uscire, a seguito del beneficio dei domiciliari, sono invece costretti a restare in carcere, a causa di tale carenza, e il cui costo giornaliero si attesta tra gli 800 e i 900 euro.

L'avvocatura, al riguardo, contesta anche la responsabilità dei magistrati che, non curandosi dell'indisponibilità degli apparecchi, continuano a disporre i domiciliari.

Tale allarme ha trovato da ultimo accoglimento in un'interrogazione parlamentare - presentata lo scorso agosto da diversi onorevoli campani⁴ -, in cui si evidenzia che, a causa dell'insufficienza dei dispositivi elettronici disponibili, si registra la concreta disapplicazione della misura, giacché le misure disposte dal giudice e non ancora messe in esecuzione potranno essere concretamente applicate solo dopo il recupero di un dispositivo già in uso, generando liste d'attesa non previste né regolamentate dalla legge, con conseguenti ed inevitabili disparità di trattamento.

Eppure Parlamento e Governo puntano fortemente sulla misura dei domiciliari con il braccialetto, la quale, secondo la l. 16 aprile 2015, n. 47, rappresenterebbe la prima misura cautelare con il duplice scopo di ridurre ad *extrema ratio* la carcerazione preventiva ed incidere sul sovraffollamento delle carceri. L'inattuabilità della legge in oggetto, però, coinvolge anche profili di costituzionalità riguardanti la libertà personale, se si considera il fatto che molti detenuti sono costretti a restare in carcere anche per mesi in attesa della disponibilità di un braccialetto.

Ciò detto, per meglio comprendere la portata e l'importanza dello strumento, appare utile procedere ad una sintetica trattazione attinente alla sua funziona-

⁴ In particolare, la deputata Pd Camilla Sgambato, affiancata dai colleghi Anna Maria Carloni, Massimiliano Manfredi e Michela Rostan.

lità, dalla genesi allo sviluppo, concludendo con un ritorno alla sua problematica applicazione.

5. Nell'ultimo ventennio, molti Stati, tra cui l'Italia, hanno assistito all'aggravarsi della crisi e della disgregazione economica e sociale, a cui è seguita la ridefinizione del ruolo e delle priorità dell'intervento pubblico sia nell'economia che nella società, con una graduale modifica delle politiche penali, in risposta alla necessità di ridurre il sovraffollamento carcerario mediante la predisposizione di azioni di sistema includenti anche una profonda riforma dei sistemi nazionali di *probation*, al centro della cui azione è stata collocata una strategia finalizzata alla trasformazione dell'attività di riabilitazione e all'intensificazione dell'impegno per ridurre il tasso di recidiva dei trasgressori delle norme penali.

A tal fine sono state introdotte, dapprima negli Stati Uniti⁵ e poi, a partire dagli anni '90, in Europa, nuove misure e sanzioni di comunità, rivolte anche a soggetti con un livello di rischio medio-alto, e pertanto caratterizzate da forme di vigilanza stringenti, come il controllo elettronico e satellitare.

Nello specifico, tale tecnologia consiste in un sistema finalizzato a monitorare gli spostamenti dei soggetti ammessi a misure o sanzioni di comunità, che presentano un livello di rischio di recidiva medio o elevato, altrimenti destinati a restare in carcere, per consentirne la permanenza sorvegliata, per parte della giornata, presso il proprio domicilio, in modo da poter fruire con maggior efficacia dei programmi di trattamento e/o terapeutici che richiedono l'intervento dei servizi specialistici presenti nel territorio, così da favorirne il reinserimento sociale e ridurre l'effetto stigmatizzante della pena.

Semplificando, con il termine controllo elettronico, ci si riferisce generalmente a diverse tecnologie, più o meno recenti, utilizzate per la vigilanza a distanza di condannati o imputati.

Più tecnicamente, i dispositivi per il monitoraggio elettronico⁶ sono costituiti da braccialetti allacciati alla caviglia o al polso del reo e da una Unità Locale di Sorveglianza, installata nell'abitazione di questi, la quale riceve i segnali inviati dallo stesso braccialetto e segnala all'agenzia pubblica o privata incaricata della gestione dello strumento se il soggetto si sposta al di fuori del perimetro prestabilito o danneggia il dispositivo. L'operatore della centrale di controllo

⁵ Il primo monitoraggio elettronico avvenne negli Stati Uniti nel 1983.

⁶ Il prototipo di dispositivo per il monitoraggio elettronico è stato sviluppato a metà degli anni Sessanta dallo psicologo Dr. Robert Schwitzgebel. Tale dispositivo era costituito da una batteria e da un trasmettitore in grado di emettere un segnale ad un ricevitore all'interno di una distanza determinata. Da quel primo prototipo, grazie anche ai numerosi progressi della tecnologia e della ricerca scientifica, molti passi avanti sono stati fatti per migliorare l'aspetto della strumentazione.

può così contattare telefonicamente il suddetto soggetto, e, in caso di allontanamento o manomissione, informare l'agenzia competente ad effettuare gli interventi necessari.⁷

Diverse sono oggi le tecnologie cui si fa riferimento quando si parla di controllo elettronico o satellitare, e, in particolare: sistemi a radio frequenza (E.M.), dispositivi di localizzazione satellitare (GPS), riconoscimento vocale e microchip sottocutaneo. Ciascuno di essi consente di monitorare in tempo reale i movimenti e la posizione del soggetto, segnalando qualsiasi spostamento non autorizzato.

Le agenzie incaricate della gestione dei dispositivi per il controllo elettronico ed i relativi modelli operativi sono molto diversi nei vari Paesi che ne prevedono l'uso: si va, infatti, dalla gestione diretta da parte degli istituti penitenziari (come in Francia e in Catalogna), a quella di un'autorità statale direttamente legata all'Amministrazione penitenziaria (nella Federazione russa), a quella infine di un'autorità pubblica diversa dalle articolazioni penitenziarie del Ministero della Giustizia (come in Italia).

Diverse sono poi le finalità dell'impiego del controllo elettronico in parola, ma tra queste vi è *in primis* la necessità di rendere più efficace la sorveglianza dei soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Infatti, statisticamente, in Italia, su 62.536 detenuti, ben 22.253 sono in attesa di giudizio⁸, di cui 11.108 di primo grado, 6.065 di appello e 4.080 di Cassazione; dunque, un maggior impiego del controllo elettronico potrebbe favorire l'aumento del numero di detenuti in attesa di giudizio ammessi agli arresti domiciliari, senza tuttavia indebolire la tutela della sicurezza per la collettività. Le sperimentazioni condotte in Europa⁹, però, sconsigliano, nei casi di detenzione presso il domicilio, l'applicazione della sorveglianza elettronica per l'intera giornata, senza la predisposizione, in parallelo, di adeguati programmi di sostegno sociale e psicologico, oltre alla previsione di eventuali, seppur brevi, uscite dall'abitazione. Infatti, l'impiego del braccialetto elettronico negli arresti domiciliari non deve svincolare lo Stato dall'impegno all'offerta di occasioni di socialità vigente all'interno degli istituti di pena, nel momento in cui

⁷ Per un approfondimento, v. PETRALLA, CIARPI, *Il controllo elettronico e satellitare in Europa. Possibili applicazioni per lo sviluppo dell'esecuzione penale esterna in Italia*, su www.rassegnapenitenziaria.it.

⁸ Detenuti presenti - aggiornamento al 31 dicembre 2013, statistiche penitenziarie, sito del Ministero della Giustizia.

⁹ Sul tema, PADGETT. et al., *Under Surveillance: An empirical test of the effectiveness and consequences of electronic monitoring*. *Criminology and Public Policy*, 2006 ; GAINEY R.R., PAYNE B.k., *Understanding the experience of house arrest with electronic monitoring: An analysis of quantitative and qualitative data*, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2000; LILLY, J.R., BALL, R.A., *A brief history of house arrest and electronic monitoring*, *Northern Kentucky Law Review*, 1987.

il luogo di detenzione del soggetto diventi la sua abitazione, e tra l'altro l'intensità e la durata del controllo stesso vanno parametrize alle caratteristiche e alle condizioni della persona, nonché all'entità e alla natura della violazione commessa, oltre che all'impatto che esso possa avere sui familiari. In tale ottica, i servizi penitenziari sono chiamati a svolgere un lavoro preliminare di conoscenza del contesto familiare, sociale e degli orientamenti di vita del reo, che permetta di strutturare le attività lavorative, di studio e tempo libero in maniera più rispondente agli obiettivi riabilitativi della misura alternativa¹⁰. Ulteriore finalità del controllo elettronico è poi quella di evitare che il condannato o l'imputato si avvicini alla vittima o alle potenziali vittime, o entri all'interno di determinate zone o luoghi. Al riguardo, nel nostro Paese, le recenti norme sul contrasto alla violenza di genere hanno previsto, come già in uso in altri Paesi europei, l'impiego del controllo elettronico su autori di reati di violenza intra-familiare, per assicurare che non si avvicinino eccessivamente all'abitazione, al luogo di lavoro o di vita della vittima.

Il controllo elettronico consente altresì la sospensione dell'esecuzione di una condanna detentiva; accresce l'efficacia della vigilanza sulla condotta di soggetti con livello di rischio di recidiva medio-alto - predisponendo condizioni più favorevoli all'ammissione di un maggior numero al beneficio di una misura o sanzione di comunità -; permette l'assegnazione degli stessi soggetti in condizioni di sicurezza ad istituti penitenziari di tipo aperto, quali le colonie agricole; prepara, con la dovuta gradualità, il ritorno alla libertà del detenuto, consentendogli l'incontro con gli operatori dell'Ufficio di *probation* e dei servizi socio-sanitari, oltre che con i propri familiari; favorisce poi la concessione di permessi premio, rassicurando l'opinione pubblica sull'assenza di particolari rischi per la collettività, e permette di continuare a vigilare gli spostamenti di soggetti che hanno terminato di espiare pene per reati gravi.

Insomma, secondo quanto stabilito dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa R(2000)22¹¹ e R(2010)1¹², esso può concretamente rinforzare ed implementare le misure e sanzioni di comunità, oltre che contribuire alla riabilitazione ed alla vigilanza a distanza del reo, aiutandolo a cambiare abitudini e stili di vita e, soprattutto, a sviluppare l'autocontrollo.

L'attività di valutazione e selezione dei soggetti da sottoporre al controllo elettronico deve essere quindi compiuta dai professionisti degli uffici di *proba-*

¹⁰ Art. 72, co. 2, lett. c), legge n. 354 del 1975: Gli uffici di esecuzione penale esterna «*propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare*».

¹¹ *Regole sul miglioramento dell'implementazione delle regole europee sulle sanzioni e misure applicate in area penale esterna.*

¹² *Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation.*

tion, e risulta tanto più efficace laddove preceduta e accompagnata anche da quella richiesta per definire il programma di trattamento individualizzato da sviluppare nel corso della sanzione.

E' inoltre opportuno specificare che, nel caso di impiego nei confronti di persone in esecuzione di pena, è necessaria l'accettazione da parte del reo affinché vi sia un'adesione consapevole non solo a sottoporsi a tale strumento di controllo, ma anche a collaborare con senso di responsabilità e autocontrollo al programma di trattamento e riabilitazione che accompagna l'esecuzione della sanzione di comunità.

Solo se così collocato il monitoraggio costituisce parte e supporto dell'azione di sostegno, guida e controllo realizzata dagli uffici di *probation* nel corso dell'esecuzione della sanzione penale, sicchè, per facilitare il buon esito di una misura o sanzione di comunità abbinata al controllo elettronico è di fondamentale importanza assicurare la stretta cooperazione tra il servizio di *probation* e le agenzie pubbliche e del privato sociale (c.d. *multi agency approach*).

6. Nel nostro Paese, la possibilità di utilizzare dispositivi elettronici o altri strumenti tecnici per controllare persone sottoposte agli arresti domiciliari è prevista dall'art. 275-bis c.p.p. - introdotto dall'art. 16 del d.l. n. 341/2000, convertito dalla legge n. 4/2001 -, il quale sancisce che il giudice possa disporre l'utilizzo del braccialetto elettronico, qualora lo ritenga necessario in base alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, dopo averne accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria, e purchè l'interessato abbia espressamente fornito il consenso a sottoporvisi.

Inoltre, l'art. 19 della legge in parola dispone che le caratteristiche, le modalità di installazione e di utilizzo di tali dispositivi elettronici siano definite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia. E' così intervenuto il Decreto interministeriale 2 febbraio 2001, il quale ha stabilito che siano le Questure ed i Comandi provinciali delle altre forze di polizia a verificare, su richiesta dell'autorità giudiziaria, l'effettiva disponibilità dei dispositivi per il controllo elettronico, l'esistenza delle condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento presso il domicilio indicato per l'esecuzione della misura ed i tempi tecnici necessari per l'attivazione.

L'impiego dei braccialetti è quindi rimesso alla valutazione del giudice, all'accertamento della disponibilità e funzionalità d parte delle autorità di polizia ed al consenso della persona da custodire e controllare agli arresti domiciliari.

Il sistema è diventato concretamente operativo nel 2005, con la disponibilità

di 2000 braccialetti elettronici (di cui 200 con la speciale modalità di attivazione “*Outdoor GPS Tracking*”), dopo la stipula della convenzione con Telecom e l’installazione presso le centrali operative di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza dell’*hardware* e del *software* di gestione; il concreto ricorso a tale sistema di controllo da parte della magistratura italiana è però stato fortemente limitato. Infatti, fino al 20 maggio 2013 risultano essere state complessivamente adottate 56 ordinanze per l’applicazione del braccialetto elettronico, ed alla stessa data risultavano attivi solo 25 dispositivi. Dette ordinanze sono state per lo più adottate dai Tribunali di Roma (32), Campobasso (14), nonché, per la parte rimanente, Milano, Trento, Locri, Napoli e Rimini¹³.

Le ragioni di una simile resistenza si possono rinvenire in un’iniziale repulsione di carattere culturale all’innovazione tecnologica, accompagnata da una mancata promozione ed informazione sull’efficacia dello strumento, che ridurrebbe notevolmente i flussi di ingresso in carcere, per il quale lo Stato sopporta degli oneri non indifferenti.

Tra l’altro, volendo trattare la questione in termini economici, il costo per ogni giornata di utilizzo del dispositivo è pari ad euro 13,70, cioè un decimo del costo giornaliero di un detenuto, pari a circa 130 euro, che, moltiplicati per 2.000 detenuti, divengono ben 95 milioni annui a carico dello Stato, cifra ben più consistente dei 10 milioni pagati annualmente per la fornitura del servizio elettronico.

Peraltro, anche il legislatore, dopo l’approvazione delle prime norme sul braccialetto elettronico nel nostro sistema penale ha incentivato il ricorso al suo utilizzo, sia in sostituzione della custodia cautelare in carcere, per permettere un maggior controllo degli arresti domiciliari da parte delle forze di polizia, sia nell’esecuzione delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni di comunità eseguite dall’Amministrazione penitenziaria, come rinforzo dell’attività di vigilanza.

Difatti, prima il d.l. 22 dicembre 2011, n. 9 (c.d. decreto Severino, convertito con l. 17 febbraio 2012, n. 9) ha ampliato la fascia dei potenziali fruitori della detenzione domiciliare cui può essere applicato il braccialetto elettronico, poi il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (contrasto della violenza di genere, convertito con l. 15 ottobre 2013, n. 119) ha introdotto la possibilità di sottoporre sorveglianza elettronica i soggetti allontanati dal domicilio familiare per i reati previsti dall’art. 282-*bis*, co. 6, c.p.p., e infine il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 ha disposto che negli arresti domiciliari sia prescritto il controllo con mezzi elet-

¹³ Fonte: Telecom Itali - B.E.T.I. Braccialetto Elettronico Telecom Italia, Presentazione, luglio 2013.

tronici, salvo che il giudice non lo ritenga necessario (art.1, co.1, lett. a), e ha introdotto il nuovo art. 58-*quinquies* sulle particolari forme di controllo nella detenzione domiciliare. Vi fa poi espresso riferimento anche la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, divenuta poi l. 28 aprile 2014, n. 67.

Tuttavia, dal 1 gennaio 2014, in seguito alla sentenza n. 4997 del 2012 del Tar Lazio, la convenzione tra Ministero degli Interni e Telecom non è più in vigore, e si è dunque in attesa della stipula di un nuovo contratto per la fornitura del servizio.

7. Da quanto finora esposto, emerge come l'impiego della sorveglianza elettronica per la verifica della permanenza presso il domicilio assegnato costituisca una diffusa modalità di esecuzione della pena nella maggior parte dei Paesi europei, sì da essere oggetto di uno specifico dibattito scientifico, che in Europa sta conducendo la Confederazione europea per la *probation*, la quale coinvolge numerosi studiosi, operatori del settore e agenzie fornitrici del servizio, e che, dopo aver delineato le linee per l'efficace impiego nell'esecuzione della pena, si è indirizzata all'approfondimento delle conseguenze dell'uso della tecnologia in analisi sulla sfera individuale e sulla tutela della dignità dell'uomo.

In particolare, durante l'ottava Conferenza europea sulla sorveglianza elettronica, tenutasi in Svezia nel novembre 2012, si è sostenuta l'importanza di un impiego della sorveglianza elettronica in parallelo ad interventi di sostegno alla persona, nonché ad una regolamentazione della conservazione dei dati e delle informazioni fornite da tale strumento, peraltro sempre più diffuso e sempre migliore da un punto di vista tecnologico.

Risalta allora maggiormente l'assenza dell'Italia dal novero dei Paesi che utilizzano efficacemente il dispositivo in oggetto, nonostante le diverse norme adottate in materia e l'impegno economico assunto dallo Stato. Sulla scorta di tali considerazioni, allora, nonché delle linee di indirizzo adottate in Europa, non si ritiene più rinviabile l'applicazione di tale tecnologia, e, in risposta all'interrogazione parlamentare presentata, confidando nella sensibilità già dimostrata dal Governo, ci si augura si riesca a dare piena e veloce attuazione a questo strumento di civiltà.

ROSA GAIA GRASSIA